

Legge regionale 09 giugno 1975 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 24/06/1975

**Concessione in comodato alla Regione di beni immobili di proprietà dell'Ente Gioventù Italiana.**

**Art. 1**

In attesa che lo Stato provveda, con legge, al loro trasferimento alla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad accettare in comodato i beni dell'Ente Gioventù Italiana esistenti nel territorio della regione per destinarli ad iniziative scolastiche, assistenziali, sportive ed in genere a favore delle attività giovanili.

Detti beni potranno venir consegnati dalla Regione, per la gestione, ad enti pubblici con preferenza a Comuni, Province e loro Consorzi per i medesimi scopi istituzionali di cui al comma precedente.